

**RISOLUZIONE (UE) 2021/1585 DEL PARLAMENTO EUROPEO****del 29 aprile 2021****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2019**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- vista la sua decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2019,
- visti l'articolo 100 e l'allegato V del suo regolamento,
- visto il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
- vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0073/2021),

- A. considerando che, stando allo stato delle entrate e delle spese <sup>(1)</sup> dell'Agenzia europea per i medicinali («l'Agenzia»), il bilancio definitivo di quest'ultima per l'esercizio 2019 ammontava a 346 762 000 EUR, il che rappresenta un incremento del 2,66 % rispetto al 2018; che l'Agenzia è finanziata mediante le tariffe riscosse e che nel 2019 le sue entrate provenivano per l'85,70 % da tariffe corrisposte dall'industria farmaceutica per i servizi forniti;
- B. considerando che la Corte dei conti («la Corte»), nella sua relazione sui conti annuali dell'Agenzia relativi all'esercizio 2019 (la «relazione della Corte»), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;

**Gestione finanziaria e di bilancio**

1. osserva con soddisfazione che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi nel corso dell'esercizio 2019 si sono tradotti in un tasso di esecuzione del bilancio del 98,56 %, il che rappresenta un incremento del 9,42 % rispetto al 2018; osserva che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato dell'83,05 %, il che rappresenta un aumento del 9,41 % rispetto al 2018;
2. osserva che l'Agenzia è finanziata mediante le tariffe percepite e che nel 2019 l'85,70 % delle sue entrate era costituito dalle tariffe corrisposte dall'industria farmaceutica, il 14,29 % era a carico del bilancio dell'Unione e lo 0,01 % era costituito da entrate con destinazione specifica esterne;

**Performance**

3. rileva che l'Agenzia utilizza diversi indicatori chiave di performance, tra cui una combinazione di indicatori operativi, di gestione e di governance e di indicatori relativi alla comunicazione e alle parti interessate, per misurare il suo carico di lavoro, l'attuazione del suo programma di lavoro e la soddisfazione delle parti interessate, al fine di stimare il valore aggiunto apportato dalle sue attività; osserva inoltre che l'Agenzia utilizza la metodologia di pianificazione e monitoraggio del bilancio per migliorare la sua gestione del bilancio; invita l'Agenzia a valutare la complessità e la trasparenza di tali indicatori chiave di performance e a introdurre, se necessario, misure di unificazione e semplificazione;
4. rileva che l'Agenzia coopera con altre agenzie nell'ambito di produzioni scientifiche comuni e dello scambio di dati scientifici; riconosce inoltre che l'Agenzia continua a disporre di accordi di lavoro formali con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche e l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze al fine di potersi avvalere di consultazioni reciproche in settori di interesse comune; rileva che l'Agenzia partecipa ad appalti congiunti con altre agenzie e in particolare con altre agenzie con sede nei Paesi Bassi; osserva inoltre che l'Agenzia ha partecipato anche ai servizi di appalto gestiti dalla Commissione;
5. rileva che il servizio di audit interno ha effettuato una valutazione dei rischi per predisporre il suo piano di audit per il periodo 2020-2022;
6. esprime preoccupazione per il fatto che il regolamento (CE) n. 726/2004 non sia ancora stato allineato all'approccio comune; è preoccupato per la lunghezza della frequenza del periodo di valutazione concernente l'Agenzia che è di 10 anni;

(1) GU C 391 del 18.11.2019, pag. 51.

